

Fondazione Luca Pacioli



**D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269,
CONV. NELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326**

Documento n. 2 del 16 gennaio 2004

SCHEDA DI LETTURA

Via G. Paisiello, 24 – 00198 Roma – tel.: 06/85.440.1 (fax 06/85.440.223) – C.F.: 80459660587
www.fondazioneluca Pacioli.it – fondazioneluca Pacioli@consrag.it

INDICE

<i>Premessa</i>	Pag.	1
Articolo 1 - <i>Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia digitale, export, quotazione in borsa, stage aziendali per studenti</i>	“	2
Articolo 2 - <i>Finanziamento degli investimenti in ricerca e innovazione</i>	“	6
Articolo 3 - <i>Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero</i>	“	6
Articolo 4 - <i>Istituto Italiano di Tecnologia</i>	“	7
Articolo 7 - <i>Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie</i>	“	7
Articolo 8 - <i>Ruling internazionale</i>	“	8
Articolo 9 - <i>Riduzione oneri per garanzie relative a crediti IVA</i>	“	8
Articolo 10 - <i>Attestazione dei crediti tributari</i>	“	9
Articolo 11 - <i>Premio di quotazione in borsa</i>	“	9
Articolo 12 - <i>Riduzione dell'aliquota dell'imposta per gli organismi di investimento collettivo dei valori mobiliari (OICVM) specializzati in società quotate di piccola e media capitalizzazione</i>	“	10
Articolo 13 - <i>Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi</i>	“	10
Articolo 19 - <i>De tax</i>	“	11
Articolo 20 - <i>Agevolazioni fiscali a favore delle associazioni di volontariato e delle Onlus</i>	“	11
Articolo 21 - <i>Imposte sul reddito. Deduzione per i figli a carico</i>	“	12
Articolo 23 - <i>Lotta al carovita</i>	“	12
Articolo 24 - <i>Proroga dell'agevolazione IVA per ristrutturazioni edilizie</i>	“	12
Articolo 33 - <i>Disposizioni urgenti per la disciplina del concordato preventivo</i>	“	13
Articolo 34 - <i>Proroga di termini in materia di definizioni agevolate (Commi da 1 a 3)</i>	“	14
Articolo 34 - <i>Riduzione delle penalità per la irregolare trasmissione delle dichiarazioni da parte di banche e poste (Commi da 4 a 6)</i>	“	15
Articolo 34 - <i>Riduzione delle penalità per il ritardato invio dei flussi informativi e per il ritardato riversamento delle somme riscosse (Commi da 6-bis a 6-quater)</i>	“	16
Articolo 35 - <i>Modifiche al regime IVA per le cessioni di rottami ferrosi</i>	“	17
Articolo 36 - <i>Disposizioni urgenti in materia di acquisti e importazioni in sospensione di IVA</i>	“	18
Articolo 37 - <i>Esatta ricognizione dei soggetti tenuti al pagamento di tasse su veicoli e natanti per anni pregressi</i>	“	18
Articolo 38 - <i>Norme di semplificazione in materia di sequestro, fermo, confisca, e alienazione dei veicoli</i>	“	19
Articolo 39 - <i>Altre disposizioni in materia di entrate (Commi da 1 a 4)</i>	“	19
Articolo 39 - <i>Altre disposizioni in materia di entrate - Imposta sulle successioni e donazioni (Comma 14-sexies)</i>	“	20
Articolo 39 - <i>Altre disposizioni in materia di entrate - Riforma del sistema fiscale statale (Comma 14-octies)</i>	“	20
Articolo 39 - <i>Altre disposizioni in materia di entrate - Rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (Comma 14-undecies)</i>	“	20

Articolo 40 - <i>Disposizioni antielusive in materia di crediti di imposta</i>	“	22
Articolo 41 - <i>Modifica del regime tributario dei titoli obbligazionari</i>	“	22
Articolo 41-bis - <i>Altre disposizioni in materia tributaria – Redditi corrisposti da imprese assicurative non residenti (Commi 1 e 2)</i>	“	22
Articolo 41-bis - <i>Altre disposizioni in materia tributaria – Imposta 0,20% delle riserve matematiche dovuta da imprese assicurative non residenti (Comma 3)</i>	“	23
Articolo 41-bis - <i>Adempimenti IVA per il settore delle telecomunicazioni (Comma 4)</i>	“	23
Articolo 41-bis - <i>Regime sanzionatorio per indebita fruizione dell’agevolazione “prima casa” (Comma 5)</i>	“	24
Articolo 41-bis - <i>Fondi comuni di investimento immobiliare (Commi da 7 a 13)</i>	“	24

D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269,
CONVERTITO NELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326

Premessa

Si fa seguito alla scheda di lettura n. 4 del 28 ottobre con la quale si è fornita una prima informazione circa i contenuti della manovra finanziaria di fine anno (D.L. 30 settembre 2003, n. 269 e disegno di legge finanziaria per il 2004).

Entrambi i provvedimenti sono stati successivamente definiti con notevoli modificazioni.

Con il presente documento si segnalano le disposizioni definitivamente approvate – che riguardano la materia tributaria – contenute nel D.L. n. 269 nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

Di particolare interesse risultano in proposito:

- la disciplina sugli incentivi di natura fiscale alla innovazione ed alla ricerca (artt. da 1 a 4);
- la proroga dei termini e degli adempimenti correlati alle sanatorie fiscali (art. 34);
- la proroga del termine per la rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni (art. 39);
- la disciplina antielusiva in materia di crediti di imposta (art. 40).

Un approfondimento specifico è stato già effettuato del nuovo istituto del “concordato preventivo”, previsto dall’articolo 33, con la circolare del 9 gennaio 2004, anch’essa reperibile sul sito della Fondazione.

Si fa riserva di comunicare altra scheda di lettura sui contenuti della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004).

Articoli da 1 a 4

Disposizioni per favorire l'innovazione e la ricerca

Gli articoli da 1 a 4 del Titolo I, Capo I, rubricato "Innovazione e ricerca", introducono una serie di disposizioni volte a favorire i settori dell'innovazione e della ricerca. Gli interventi effettuati riguardano:

- 1) la detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia digitale, export, quotazione in borsa, *stage* aziendali per studenti (art. 1);
- 2) il finanziamento degli investimenti in ricerca e innovazione (art. 2);
- 3) gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero (art. 3);
- 4) l'istituzione dell'Istituto Italiano di Tecnologia (art. 4).

Articolo 1 - Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia digitale, export, quotazione in borsa, *stage* aziendali per studenti

1.1 *Detassazione dei costi di ricerca e sviluppo*

A favore di tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa in attività alla data di entrata in vigore del decreto n. 269, vale a dire il 2 ottobre 2003, che abbiano sostenuto costi di ricerca e sviluppo, in aggiunta alla ordinaria deduzione dei costi stessi, sono riconosciute le seguenti agevolazioni:

- la ulteriore deduzione per un importo pari al 10% dei costi di ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali;
- la ulteriore deduzione per un importo pari al 30% dell'eccedenza di tali costi (costi di ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali) rispetto alla media degli stessi costi sostenuti nei 3 periodi d'imposta precedenti.

L'incentivo si applica soltanto alle spese sostenute nell'esercizio 2004 (ovvero nel primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 2 ottobre 2003)¹ ed ha quindi una durata limitata nel tempo². Altra limitazione riguarda l'importo massimo fruibile. L'incentivo infatti è in ogni caso contenuto nei limiti

1 Per evidenti questioni di salvaguardia del gettito erariale, è stabilito che per l'esercizio 2005 (secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 2 ottobre 2003), l'acconto dell'Irpef e dell'Irpeg (o meglio dell'Ire e dell'Ires) dovrà essere calcolato assumendo come imposta relativa al periodo precedente quella che sarebbe stata liquidata in assenza dell'incentivo in argomento.

2 Si ricorda tuttavia che la legge di delega di riforma del sistema fiscale statale prevede la "introduzione di un sistema agevolativo permanente, la cui entità è stabilita annualmente sulla base del finanziamento disposto in legge finanziaria, teso a ridurre il carico fiscale complessivo gravante sulle società che sostengono spese per l'innovazione tecnologica, la ricerca e la formazione" (art. 4, comma 1, lett. s), della legge 7 aprile 2003, n. 80). La norma non ha ancora avuto attuazione. Anche il decreto legislativo in materia di IRES di recente emanato non contiene alcuna disciplina in proposito.

del 20% della media dei redditi relativi ai tre esercizi precedenti al periodo d'imposta cui si applica (esercizi 2001, 2002 e 2003), senza considerare gli esercizi in perdita (comma 6).

Le imprese interessate al beneficio sono tenute alla osservanza di taluni adempimenti.

Per consentire l'efficace monitoraggio dell'andamento degli investimenti detassati è previsto, a carico delle imprese, un onere di rilevazione progressiva dei dati relativi su apposito prospetto sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante, nonché un obbligo di comunicazione, a consuntivo, degli stessi dati all'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità stabilite da un provvedimento del direttore della medesima Agenzia, ancora da emanare.

Per assicurare l'effettività degli oneri, è richiesta apposita "attestazione di effettività delle spese sostenute", la quale può essere rilasciata, nelle forme previste dalla legge n. 79 del 1977 (che disciplina le misure fiscali a sostegno dell'innovazione delle imprese industriali), dal presidente del collegio sindacale, ovvero, in mancanza di quest'ultimo organo sociale, da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, dei consulenti del lavoro, oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale (CAF) (comma 3).

Si sottolinea, infine, che la stessa disciplina agevolativa si applica altresì con riferimento alle spese sostenute dalle "piccole e medie imprese" (come definite dall'UE), le quali, nell'ambito di distretti industriali o filiere produttive, si aggregano (in numero non inferiore a 10) facendo ricorso a nuove strutture consortili o ad altri strumenti contrattuali allo scopo di realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche. In questo caso, l'efficacia delle norme di agevolazione è sospesa e subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

1.2 Detassazione delle spese relative all'export

A favore di tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa in attività alla data del 2 ottobre 2003, il beneficio della ulteriore deduzione rispetto a quella ordinaria spetta anche con riferimento all'intero importo delle spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere tenute all'estero³, ad eccezione delle spese per sponsorizzazioni (comma 1, lett. b).

Il riferimento testuale alla circostanza che debba trattarsi di spese "*direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti*" parrebbe intendersi nel senso di

³ Le spese sostenute nell'ambito di una manifestazione fieristica, connotata da un chiaro fine di promozione della produzione specifica dell'impresa, sono sussumibili alla categoria generale delle "spese di pubblicità e propaganda", le quali, a mente del secondo comma dell'articolo 74 del T.U.I.R. n. 917/86, "*sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. (...)*". La norma è ora riprodotta all'art. 108, comma 2, del T.U.I.R., come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, decreto IRES.

escludere dalla ulteriore deduzione le spese, per così dire, “accessorie o collaterali” all’evento promozionale fieristico, comunemente rientranti nel “contenitore-fiera” (e, per questo, riconosciute pienamente deducibili), quali – ad esempio – le spese sostenute in favore della clientela reale o potenziale (o, addirittura, anche di soggetti neanche potenzialmente interessati alla produzione aziendale)⁴. In ogni caso, sul punto, sarebbe auspicabile un chiarimento.

Anche questo incentivo si applica soltanto alle spese sostenute nell’esercizio 2004 (ovvero nel primo periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 2 ottobre 2003)⁵ ed ha quindi una durata limitata nel tempo. Nessuna limitazione è stabilita circa l’importo massimo fruibile.

Anche in questo caso le imprese interessate al beneficio hanno l’onere di rilevazione progressiva dei dati relativi su apposito prospetto sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante, nonché un obbligo di comunicazione, a consuntivo, degli stessi dati all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità stabilite da un provvedimento del direttore della medesima Agenzia, ancora da emanare. Per assicurare l’effettività degli oneri, è pure richiesta l’apposita “attestazione di effettività delle spese sostenute” (vedi paragrafo precedente).

1.3 Detassazione delle spese relative a stage aziendali

Il medesimo beneficio di cui si è detto ai paragrafi precedenti (ulteriore deduzione rispetto a quella ordinaria) spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa in attività alla data del 2 ottobre 2003 relativamente all’ammontare delle spese sostenute per l’effettuazione di *stage* aziendali destinati agli studenti di corsi d’istruzione secondaria o universitaria, ovvero ai neodiplomati o neolaureati da meno di un anno (comma 1, lett. c). Tra tali spese, oltre a quelle necessarie a consentire l’espletamento dello *stage* da parte degli anzidetti soggetti (come, ad esempio, i costi di allestimento di una o più stazioni di lavoro-studio), rientrano anche gli eventuali compensi erogati agli stagisti.

Anche questo incentivo si applica soltanto alle spese sostenute nell’esercizio 2004 (ovvero nel primo periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 2 ottobre 2003)⁶ ed ha quindi una durata limitata nel tempo. Nessuna limitazione è stabilita circa l’importo massimo fruibile.

⁴ Cfr. Agenzia delle Entrate, Ris. n. 316/E del 2 ottobre 2002.

⁵ Per evidenti questioni di salvaguardia del gettito erariale, è stabilito che per l’esercizio 2005 (secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 2 ottobre 2003), l’acconto dell’Irpef e dell’Irpeg (o meglio dell’Ire e dell’Ires) dovrà essere calcolato assumendo come imposta relativa al periodo precedente quella che sarebbe stata liquidata in assenza dell’incentivo in argomento.

⁶ Per evidenti questioni di salvaguardia del gettito erariale, è stabilito che per l’esercizio 2005 (secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 2 ottobre 2003), l’acconto dell’Irpef e dell’Irpeg (o meglio dell’Ire e dell’Ires) dovrà essere calcolato assumendo come imposta relativa al periodo precedente quella che sarebbe stata liquidata in assenza dell’incentivo in argomento.

Anche in questo caso le imprese interessate al beneficio hanno l'onere di rilevazione progressiva dei dati relativi su apposito prospetto sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante, nonché un obbligo di comunicazione, a consuntivo, degli stessi dati all'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità stabilite da un provvedimento del direttore della medesima Agenzia, ancora da emanare.

Nella fattispecie l'effettività delle spese sostenute deve invece essere comprovata dalle convenzioni stipulate con gli istituti di appartenenza degli studenti, dalle attestazioni concernenti l'effettiva partecipazioni di questi agli *stage* ovvero da altra idonea documentazione (ad esempio, rilasciata dagli stessi stagisti).

1.4 *Detassazione delle spese relative alla quotazione*

L'incentivo fiscale della ulteriore deduzione si applica infine anche alle spese sostenute per l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea (comma 1, lett. d).

Oltre ai costi di natura amministrativa, dovrebbero rientrare nell'ambito oggettivo altresì tutte le spese strumentali, tra cui quelle sostenute per l'acquisizione di servizi di consulenza legale e finanziaria.

E' evidente che un tale beneficio resta limitato alle sole società per azioni, le quali potranno usufruire altresì del "premio di quotazione", costituito dalla riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito al 20% (cfr. art. 11 del D.L. n. 269 del 2003), di cui si dirà poco oltre.

Anche questo incentivo si applica soltanto alle spese sostenute nell'esercizio 2004 (ovvero nel primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 2 ottobre 2003)⁷ ed ha quindi una durata limitata nel tempo. Nessuna limitazione è stabilita circa l'importo massimo fruibile.

Anche in questo caso le imprese interessate al beneficio hanno l'onere di rilevazione progressiva dei dati relativi su apposito prospetto sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante, nonché un obbligo di comunicazione, a consuntivo, degli stessi dati all'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità stabilite da un provvedimento del direttore della medesima Agenzia, ancora da emanare.

Per assicurare l'effettività degli oneri, è pure richiesta l'apposita "attestazione di effettività delle spese sostenute" (vedi paragrafo 1.1.).

⁷ Per evidenti questioni di salvaguardia del gettito erariale, è stabilito che per l'esercizio 2005 (secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 2 ottobre 2003), l'acconto dell'Irpef e dell'Irpeg (o meglio dell'Ire e dell'Ires) dovrà essere calcolato assumendo come imposta relativa al periodo precedente quella che sarebbe stata liquidata in assenza dell'incentivo in argomento.

Articolo 2 - Finanziamento degli investimenti in ricerca e innovazione

L'articolo contiene alcune disposizioni con cui viene favorito il finanziamento degli investimenti in attività di ricerca e innovazione, mediante la destinazione di apposite risorse finanziarie. Più in particolare, è stabilito che le risorse derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione dei crediti dello Stato o di altri enti pubblici, già relativi a finanziamenti di investimenti in ricerca e innovazione, dovranno essere destinate alla concessione di ulteriori finanziamenti nei predetti investimenti, secondo le modalità stabilite dal Ministro competente.

Articolo 3 - Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero

Nel presupposto che per avviare efficaci programmi di ricerca ed innovazione siano indispensabili adeguate risorse umane, le disposizioni dell'art. 3, attraverso il riconoscimento di un particolare regime fiscale di favore, si prefigge lo scopo di favorire il trasferimento in Italia di soggetti aventi peculiari cognizioni tecnico-scientifiche (ricercatori) da utilizzare nell'implementazione di tali programmi.

L'incentivo è riservato ai ricercatori che dal 2 ottobre 2003 al 31 dicembre 2008 vengano a svolgere la propria attività in Italia, sia sotto forma di lavoratori dipendenti che di lavoratori autonomi, divenendo conseguentemente fiscalmente residenti nel territorio italiano⁸. Ai fini dell'acquisto della residenza italiana, valgono le regole ordinarie dettate dall'articolo 2 del T.U.I.R. n. 917 del 1986, secondo cui si considerano residenti *“le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile”*.

Deve inoltre trattarsi di soggetti in possesso di laurea o titolo di studio equiparato, non occasionalmente residenti all'estero, che abbiano svolto una documentata attività di ricerca all'estero presso università o centri di ricerca pubblici o privati per un periodo di almeno due anni consecutivi.

Il beneficio fiscale consiste nell'assoggettamento dei redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia dai ricercatori ad imposizione diretta limitata al 10% del loro importo e nella irrilevanza degli stessi redditi ai fini dell'Irap. Secondo quanto chiarito nella relazione al decreto n. 269, la non concorrenza alla base imponibile Irap di tali redditi vale sia con riferimento ai soggetti percettori di tali redditi che a quelli eroganti, nel senso che, nel caso di lavoro autonomo, il ricercatore non dovrà corrispondere l'Irap sui proventi percepiti e, nel caso di lavoro subordinato, il datore di lavoro potrà dedursi i redditi di lavoro dipendente erogati.

⁸ L'assenza di ogni riferimento alla precedente residenza fiscale del ricercatore lascia dedurre che potrà trattarsi sia di soggetti di origine italiana (*rectius*, già residenti fiscalmente in Italia) che straniera (a dispetto della rubrica dell'articolo che, parlando di *“rientro”*, sembra riferirsi solo ai primi).

Quanto all'ambito temporale di applicazione dell'incentivo, la norma prevede che quest'ultimo operi con riferimento al periodo d'imposta in cui il ricercatore divenga fiscalmente residente in Italia e nei due periodi di imposta successivi, a condizione che permanga la residenza fiscale nel nostro territorio. A titolo esemplificativo, ipotizzando che il ricercatore si trasferisca in Italia dal 1° di novembre del 2003 ed ivi resti sino al 31 agosto 2006, se ne deduce che i periodi d'imposta agevolati saranno il 2004, 2005 e 2006.

Articolo 4 - Istituto Italiano di Tecnologia

E' prevista la creazione, sotto forma di fondazione, dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), con lo scopo specifico di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, ritenuti indispensabili allo sviluppo del sistema economico nazionale.

Articolo 7 - Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie

Innovando rispetto al sistema sanzionatorio stabilito dal D.Lgs. n. 472 del 1997, che stabiliva la riferibilità della sanzione alla persona fisica nonché il criterio di solidarietà (vedi rispettivamente l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 11, comma 2, del D.Lgs n. 472/1997), l'art. 7 del D.L. n. 269 introduce il principio secondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio delle società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico di questi ultimi. Nella fattispecie le disposizioni del decreto n. 472 del 1997 continuano ad applicarsi solo se compatibili.

La nuova disciplina sanzionatoria anticipa parzialmente⁹ il principio contenuto nella lettera *l*), comma 1, dell'articolo 2 della legge n. 80 del 2003 (delega per la riforma del sistema fiscale statale), in base al quale "*la sanzione fiscale amministrativa si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione*".

Circa la decorrenza della modificazione introdotta, è stabilito che essa operi anche con riferimento alle violazioni già commesse e non ancora contestate ed a quelle pur contestate ma per le quali la sanzione non sia stata ancora irrogata alla data del 2 ottobre 2003¹⁰.

⁹ Limitatamente cioè alle persone giuridiche, e non anche a tutti gli altri soggetti cui il rapporto tributario può riferirsi (ad esempio, le società personali).

¹⁰ Sull'argomento è in corso di definizione una circolare della Fondazione Luca Pacioli.

Articolo 8 - Ruling internazionale

L'articolo introduce nel nostro ordinamento un nuovo istituto già conosciuto in altri ordinamenti comunitari, il cosiddetto *ruling internazionale*. Grazie ad esso le imprese italiane che svolgono attività internazionale possono accedere ad una particolare forma di interpello (diversa da quella già presente nel sistema fiscale italiano ed introdotta dallo Statuto del contribuente), che si perfeziona con la stipulazione di un vero e proprio accordo tra l'Agenzia delle Entrate ed il contribuente in ordine alle operazioni di carattere transnazionale che hanno ad oggetto specifiche materie, quali:

- il regime dei prezzi di trasferimento;
- il regime degli interessi;
- il regime dei dividendi e delle *royalties*.

Detto accordo vincolerà entrambe le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale è stato stipulato e per i due periodi d'imposta successivi, a meno che non intervengano dei mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto che risultino di importanza rilevante in relazione a quanto convenuto. Il contribuente dovrà attenersi ai criteri di determinazione e quantificazione dei prezzi di trasferimento, interessi, dividendi e *royalties* stabiliti. L'Amministrazione finanziaria non potrà esercitare i poteri di accertamento previsti dagli articoli 32 e seguenti del D.P.R. n. 600 del 1973, con riferimento alle questioni oggetto dell'accordo.

Copia dell'accordo sarà inviato, secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria, dall'Amministrazione finanziaria all'autorità fiscale competente degli stati di residenza o di stabilimento delle imprese con i quali i contribuenti pongono in essere le relative operazioni.

La nuova disciplina, che ha carattere permanente, si applica a decorrere dall'esercizio 2004 (dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 2 ottobre 2003). La richiesta di *ruling* dovrà essere presentata al competente ufficio, di Roma e Milano, dell'Agenzia delle entrate secondo quanto stabilito con provvedimento del direttore della stessa Agenzia.

Articolo 9 - Riduzione oneri per garanzie relative a crediti IVA

L'articolo prevede la riduzione degli oneri per garanzie relative a crediti IVA. Modificandosi la precedente disciplina¹¹, è limitata ad un termine massimo di tre

¹¹ L'articolo 38-*bis* del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede che i rimborsi dei crediti IVA siano eseguiti su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento:

- cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;...

(segue nota 11)

anni la durata delle garanzie a copertura degli eventuali obblighi di restituzione totale o parziale degli importi rimborsati¹². Ciò comporta la conseguente riduzione degli oneri connessi al pagamento delle commissioni per le garanzie, che incidono negativamente sulla consistenza effettiva dei crediti vantati.

Articolo 10 - Attestazione dei crediti tributari

Su richiesta dei creditori d'imposta che siano intestatari di conto fiscale, l'Agenzia delle Entrate è autorizzata al rilascio di un'attestazione circa la certezza, la liquidità del credito e la data approssimativa di erogazione del rimborso da parte dell'Amministrazione finanziaria.

E' precisato che l'attestazione può essere relativa anche a crediti rimborsabili secondo modalità differenti da quelle previste dal titolo II del regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze il 28 dicembre 1993, n. 567, regolamento di attuazione dell'articolo 78, della legge n. 413/91, istitutivo del conto fiscale.

L'attestazione stessa non può essere utilizzata ai fini del processo di esecuzione e del procedimento di ingiunzione.

Articolo 11 - Premio di quotazione in borsa

E' prevista la riduzione al 20% dell'aliquota dell'imposta sul reddito per le società le cui azioni siano ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea, alle seguenti condizioni:

- l'ammissione alla quotazione deve avvenire nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto (2 ottobre 2003) e il 31 dicembre 2004;
- l'agevolazione si applica al periodo d'imposta in cui è stata disposta l'ammissione alla quotazione e ai due periodi successivi;
- che le azioni non siano state precedentemente negoziate in alcun mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea;

(segue nota 11 da pag. precedente)

-
- fideiussione intestata all'Ufficio IVA o all'Ufficio unico delle Entrate competente, rilasciata da un'azienda o da un istituto di credito, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità;
 - polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o un'impresa di assicurazione;
 - per le piccole e medie imprese, dette garanzie possono essere anche prestate, dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, c.d. Confidi;
 - per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 258.228.449, 54 euro, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'articolo 2359 del codice civile dell'obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all'Amministrazione finanziaria, anche per il caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata.

12 Nel caso in cui i rimborsi stessi si rivelassero successivamente in tutto o in parte non dovuti.

- che le società effettuino, per ottenere l'ammissione alla quotazione, un'offerta di sottoscrizione di proprie azioni che dia luogo ad un incremento del patrimonio netto non inferiore al 15% del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di inizio dell'offerta, al netto dell'utile di esercizio.

Il reddito dichiarato è assoggettabile ad aliquota agevolata fino all'ammontare di 30 milioni di euro. L'agevolazione è applicata solo per i periodi di imposta in cui non siano intervenute sospensioni alla negoziazione nei mercati regolamentati. L'agevolazione è alternativa a quella della disciplina D.I.T., destinata in ogni caso a cessare a partire dall'esercizio 2004 (cfr. art. 3, comma 3, del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344).

Articolo 12 - Riduzione dell'aliquota dell'imposta per gli organismi di investimento collettivo dei valori mobiliari (OICVM) specializzati in società quotate di piccola e media capitalizzazione

Le disposizioni dell'art. 12 prevedono la riduzione, dal 12,5% al 5%, della misura dell'imposta sostitutiva sul risultato di gestione annuale dei fondi comuni d'investimento mobiliare specializzati in società quotate di piccola e media capitalizzazione (*"qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione.....di società di piccola e media capitalizzazione"*).

La stessa riduzione è stata prevista per gli altri organismi di investimento collettivo dei valori mobiliari OICVM (fondi comuni esteri autorizzati, società di investimento a capitale variabile SICAV, fondi comuni di investimento mobiliare chiusi).

Articolo 13 - Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi

L'articolo interviene sugli aspetti di natura civilistica e fiscale dei consorzi, denominati "confidi", che esercitano attività mutualistica volta ad erogare prestazioni di garanzia al fine di favorire finanziamenti a beneficio delle imprese consorziate. La disciplina fiscale è contenuta nei commi dal 45 al 51. Questi i punti più rilevanti:

- i "confidi" ai fini delle imposte sui redditi sono classificati enti commerciali (comma 44);
- gli avanzi di gestione accantonati concorrono alla formazione del reddito imponibile solo se e quando siano utilizzati per scopi differenti dalla copertura di perdite oppure dall'aumento del fondo consortile;
- il reddito d'impresa è coincidente con il risultato d'esercizio, quindi senza apportare le variazioni di cui al titolo I, capo IV ed al titolo II, capo II del

- T.U.I.R. n. 917/86 (comma 46);
- l'IRAP è determinata secondo le modalità di cui all'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446;
 - l'attività di garanzia collettiva esercitata dai "confidi" non è considerata attività effettuata nell'esercizio d'impresa ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
 - i contributi e le quote di partecipazione al fondo consortile versati dalle imprese consorziate rappresentano componenti negative di reddito di natura contributiva ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del T.U.I.R. n. 917/86;
 - nel caso in cui siano effettuate operazioni di fusione e trasformazione tra confidi, ai sensi di quanto disciplinato dall'articolo in commento, non si dà luogo a tassazione dei fondi in sospensione d'imposta delle imprese coinvolte nelle operazioni.

Articolo 19 - De tax

L'articolo introduce in via sperimentale la cosiddetta *de tax*. Su assenso del consumatore da esprimere al momento dell'acquisto di prodotti del valore non inferiore a 50 euro, lo Stato destina una parte dell'IVA (1% dell'IVA relativa ai prodotti acquistati) a favore di associazioni, organizzazioni ed enti che svolgono attività etiche appositamente convenzionati con l'esercizio commerciale presso il quale sia avvenuta la vendita.

Sono considerati enti svolgenti attività etiche, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le ONLUS.

Per i dettagli relativi al funzionamento di tale meccanismo si fa rinvio a provvedimenti del Ministero dell'economia e dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Dovranno essere disciplinati:

- i criteri soggettivi ed oggettivi richiesti agli enti diversi da quelli menzionati per l'accesso ai benefici della *de tax*;
- le modalità di raccolta delle manifestazioni di assenso dei consumatori e le altre norme di attuazione.

Articolo 20 - Agevolazioni fiscali a favore della associazioni di volontariato e delle Onlus

La norma introduce un'integrazione a quanto già previsto dall'art. 96, comma 1, della legge 21 novembre del 2000, n. 342, e prevede che le associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), possono conseguire un

contributo pari al 20% del prezzo d'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, mediante una corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore.

Lo stesso venditore potrà recuperare le somme corrispondenti alla riduzione applicata mediante il meccanismo della compensazione, disciplinato dall'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Articolo 21 – Imposte sul reddito. Deduzione per i figli a carico

Il comma 6-*bis* stabilisce che, nei riguardi del sostituto d'imposta, il diritto alla deduzione per i figli a carico di cittadini extracomunitari deve essere certificato:

- dallo stato di famiglia rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono iscritti;
- da equivalente documentazione validamente formata nel Paese di origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano nel Paese di origine.

Articolo 23 - Lotta al caro vita

E' previsto che a seguito di controlli della Guardia di Finanza mirati a rilevare l'effettivo impatto dell'incremento dei prezzi in taluni settori, si proceda alla revisione entro il 31 dicembre 2003 degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del D.L. n. 331 del 1993 per i settori in cui si sono manifestate abnormi dinamiche di aumento dei prezzi.

Articolo 24 - Proroga dell'agevolazione IVA per ristrutturazioni edilizie

Si dispone la proroga dell'agevolazione IVA per ristrutturazioni edilizie. Le prestazioni aventi per oggetto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (v. articolo 31, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), della legge n. 457 del 1978) realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata sono soggette ad IVA con aliquota ridotta del 10%. Tale agevolazione originariamente disposta fino al 31 dicembre 2000, è stata prorogata prima al 31 dicembre 2001 dall'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente al 31 dicembre 2002 dall'articolo 9, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ed infine al 30 settembre 2003 dall'articolo 2, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Con questa disposizione si proroga ancora dal 1° ottobre al 31 dicembre 2003 l'applicazione della aliquota IVA ridotta.

Si segnala che altra proroga della detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ai fini dell'imposta sul reddito, è stata disposta con l'art. 2, commi 15 e 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004), per le spese sostenute nel 2004.

Articolo 33 - Concordato preventivo per il 2003 e 2004

La disciplina del concordato preventivo contenuta nell'art. 33 è stata modificata con l'art. 2, commi 10 e 52 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004).

L'ambito di applicazione del nuovo istituto è limitato alla categoria dei soggetti titolari di reddito d'impresa e degli esercenti arti e professioni, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 e quello successivo.

Gli effetti prodotti, in sintesi, sono:

- a) la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune ipotesi, dei contributi;
- b) la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale, salvo che non vengano richiesti dal cliente;
- c) la limitazione dei poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria.

Possono aderire al concordato le imprese ed i professionisti che abbiano dichiarato ricavi o compensi entro la soglia prevista per l'applicazione degli studi di settore nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001. Ne sono invece esclusi i soggetti che non erano in attività il 31 dicembre 2000 ed i contribuenti che nel 2001 o nel 2003 abbiano applicato regimi comportanti la determinazione forfetaria dell'imposta o della base imponibile.

Per il 2003, il contribuente dovrà dichiarare ricavi o compensi che siano maggiori dei ricavi o compensi del 2001 almeno del 8%. Per il 2004 i ricavi o compensi dovranno essere maggiori a quelli minimi concordati per il 2003 almeno del 5%. Occorre, inoltre, che i redditi del 2003 siano maggiori di quelli del 2001 almeno del 7% e quelli del 2004 superiori a quelli del 2003 almeno del 3,5%.

L'argomento è stato più ampiamente illustrato nella circolare della Fondazione Luca Pacioli, documento n. 1 del 9 gennaio 2004.

Articolo 34 - Proroga dei termini di adesione alle definizioni agevolate (Commi da 1 a 3)

Si dispone la proroga dal 16 ottobre 2003¹³ al 16 marzo 2004 dei termini di adesione alle sanatorie fiscali, previste dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dal D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito nella legge 21 febbraio 2003, n. 27. Rimane quindi ferma la normativa di riferimento.

Sono interessati alla proroga i seguenti istituti definitivi:

- concordato di massa (articolo 7 della legge n. 289 del 2002);
- dichiarazione integrativa (articolo 8);
- condono tombale (articolo 9);
- definizione dei ritardati od omessi versamenti (articolo 9-*bis*);
- definizione ai fini dell'imposte indirette (articolo 11, commi 1 e 1-*bis*);
- registrazione e adempimento formalità omesse ai fini delle imposte indirette (articolo 11, comma 4);
- definizione dei carichi di ruolo pregressi (articolo 12);
- regolarizzazione delle scritture contabili (articolo 14);
- definizione liti potenziali (articolo 15);
- definizione liti pendenti (articolo 16);
- chiusura partite IVA inattive (articolo 5 del D.L. n. 282 del 2002);
- definizione delle violazioni in materia di tassa automobilistica erariale (articolo 5-*quinquies* del D.L. n. 282 del 2002).

Gli ulteriori termini connessi, quelli per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni e le date di pagamento degli eventuali versamenti rateali, ferma restando la decorrenza degli interessi dal 17 ottobre 2003, saranno rideterminati con futuri decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Il comma 2 dell'art. 34 stabilisce inoltre che relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del Servizio nazionale della riscossione dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, i soggetti iscritti a ruolo possano estinguere il loro debito sottoscrivendo, entro il 16 marzo 2004, un apposito atto e versando contestualmente almeno l'80% di una somma pari al 25% dell'importo iscritto a ruolo e di una somma pari a quanto dovuto al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso. Per favorire la definizione, è previsto che i concessionari debbano inviare ai soggetti interessati apposita comunicazione entro il 16 febbraio 2004. L'eventuale importo residuo dovrà essere corrisposto entro il 16 aprile 2004.

¹³ Su tale ultima proroga, cfr. la circolare della Fondazione Luca Pacioli n. 9 del 16 settembre 2003.

Circa le liti potenziali ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per i contribuenti che non provvedono alla definizione agevolata entro il 16 marzo 2004, il termine per la proposizione del ricorso avverso atti dell'Amministrazione finanziaria è fissato al 18 marzo 2004. E' altresì sospeso fino al 18 marzo 2004 il termine per il perfezionamento della definizione degli accertamenti con adesione di cui al D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, relativamente agli inviti al contraddittorio definibili ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 289.

Per quanto concerne le liti pendenti di cui all'articolo 16 della citata legge n. 289 del 2002, la norma dispone nel comma 3 che dette liti sono sospese fino al 30 aprile 2004. Qualora sia stata già fissata la trattazione della lite in questo periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere della definizione.

Sono altresì sospesi fino al 30 aprile 2004 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.

Si segnala che altre disposizioni in materia di definizioni agevolate sono contenute nell'art. 2, commi 44 e seguenti, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004). Queste ultime disposizioni hanno tra l'altro esteso l'applicabilità delle definizioni agevolate anche all'anno 2002.

Articolo 34 - Riduzione delle penalità per la irregolare trasmissione delle dichiarazioni da parte di banche e poste (Commi da 4 a 6)

L'articolo 34 prevede, al comma 4, la riduzione delle penalità previste a carico delle banche e della Poste italiane S.p.A. per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute fino al 31 dicembre 2002. Le penalità sono ridotte ad una somma pari al 10% dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni.

Tali convenzioni, approvate dai DD.MM. 21 luglio 1998, stabiliscono che sui dati trasmessi dalle banche e dalla Poste italiane S.p.A. l'Amministrazione finanziaria possa effettuare un controllo su base campionaria per verificare la qualità delle informazioni ricevute. Qualora da tale controllo risulti un tasso di errore superiore a quello ammesso, la stessa Amministrazione finanziaria applica una penale sull'importo complessivo del compenso spettante per le dichiarazioni appartenenti alla tipologia per la quale è stato superato il limite.

Il beneficio previsto dall'articolo 34, comma 4, è concesso a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga:

- per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (26 novembre 2003), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa;

- per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (26 novembre 2003), entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Il beneficio non si applica alle penalità già versate alla data del 26 novembre 2003.

Si segnala che l'art. 34 è stato successivamente modificato in modo da introdurre analoga riduzione delle penalità a carico dei soggetti incaricati di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (iscritti negli albi dei ragionieri, dottori commercialisti, ecc.) (cfr. art. 2, comma 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350).

Articolo 34 - Riduzione delle penalità per il ritardato invio dei flussi informativi e per il ritardato riversamento delle somme riscosse (Commi da 6-bis a 6-quater)

L'articolo 34 dispone altresì, nel comma 6-*bis*, la riduzione ad una somma pari al 10% dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni delle penalità previste a carico dei soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 6, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (banche e Poste Italiane S.p.A.) e dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 22 febbraio 1999, n. 37 (cessionari della riscossione) per il ritardato invio dei flussi informativi riguardanti le operazioni di riscossione e per il ritardato versamento delle somme riscosse.

Le penalità in oggetto sono quelle indicate nelle convenzioni che stabiliscono le modalità di conferimento delle deleghe di pagamento relative ai versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme e quelle di svolgimento del servizio da parte delle banche convenzionate, delle Poste Italiane S.p.A. e dei concessionari della riscossione.

Il beneficio previsto dall'articolo 34, comma 6-*bis*, è concesso a condizione che il ritardato invio dei flussi informativi e il ritardato riversamento delle somme riscosse sia relativo a somme incassate fino al 31 dicembre 2002, e che il riversamento delle penalità ridotte avvenga:

- per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa;
- per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione delle penalità già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Articolo 35 - Modifiche al regime IVA per le cessioni di rottami ferrosi

Sono state operate importanti modifiche al regime IVA per le cessioni di rottami ferrosi.

L'articolo 74 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nei commi da 8 a 11, prevede che le cessioni di rottami, cascami e avanzi di materiali ferrosi e non ferrosi e dei relativi lavori, carta da macero, stracci e scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica ecc., si effettuino senza pagamento dell'IVA, ma rispettando i relativi adempimenti formali.

I soggetti ammessi a questo regime speciale, derogatorio alla VI direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 e in vigore fino al 31 dicembre 2003¹⁴, sono i raccoglitori e i rivenditori di rottami ferrosi:

- senza sede fissa (ambulanti) con qualsiasi volume di affari;
- con sede fissa a condizione che nell'anno solare precedente l'ammontare delle cessioni non sia stato superiore a 1.032.913,80 euro¹⁵.

L'articolo 35 sopprime sostanzialmente con qualche mese d'anticipo questo regime di sospensione d'imposta, prevedendo l'adozione di un regime di tassazione diverso, modulato sul meccanismo del *reverse-charge*. Tale meccanismo individua il debitore d'imposta nel cessionario e prevede l'obbligo di fatturazione generalizzato da parte del cedente senza addebito dell'imposta e conseguente obbligo del cessionario di integrare la fattura stessa con l'ammontare dell'imposta. In tal senso, il provvedimento apporta alcune modifiche agli articoli 19, 68, 70 e 74 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo 42 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Più precisamente, è riformulato integralmente il comma 7 dell'articolo 74, prevedendosi che per le suddette cessioni al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. Il cedente emette, quindi, fattura senza addebito dell'imposta, mentre il cessionario provvede all'integrazione della fattura, con l'indicazione dell'aliquota e del tributo, e all'annotazione nel registro delle vendite e in quello degli acquisti. Queste disposizioni si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli non ferrosi¹⁶.

¹⁴ Secondo quanto indicato nella decisione autorizzativa del 18 gennaio 1999 del Consiglio d'Europa.

¹⁵ I raccoglitori e i rivenditori di rottami ferrosi dotati di sede fissa che hanno effettuato nell'anno precedente cessioni per un ammontare superiore a 77.468,53 euro, ma inferiore sempre a 1.032.913,80 euro, possono optare per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari (IVA 20%), mediante apposita comunicazione preventiva da effettuare nella dichiarazione annuale relativa all'anno precedente a quello nel quale deve avere effetto.

¹⁶ Tali semilavorati sono quelli di cui di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 2003:

- a) ghise gregge e ghise speculari in pani, salmoni o altre forme primarie;
- b) ferro-leghe;
- c) prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%, in pezzi, in palline o forme simili;
- d) graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio.

Per necessità di coordinamento, la formulazione del comma 8, dell'articolo 74 rimane inalterata risultando perfettamente compatibile con quella nuova del comma 7. E' prevista unicamente l'introduzione della lettera: "e-*sexies*) barre di ottone (v.d. 74.07.21)".

Al contrario vengono abrogati i commi 9 e 10 del medesimo articolo.

Articolo 36 - Disposizioni urgenti in materia di acquisti e importazioni in sospensione di IVA

L'articolo - che prevedeva nuovi adempimenti per gli esportatori abituali, per i loro fornitori nazionali e per gli uffici dell'Agenzia delle Dogane - è stato abrogato in sede di conversione.

La disciplina abrogata è descritta nella scheda di lettura della Fondazione Luca Pacioli n. 4 del 2003.

Articolo 37 - Esatta ricognizione dei soggetti tenuti al pagamento di tasse su veicoli e natanti per anni pregressi

L'art. 37 è stato modificato con l'art. 2, comma 37, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004).

Per assicurare che la notifica di atti e di iscrizioni a ruolo relativi al pagamento di tasse su veicoli e natanti avvenga tenendo conto delle avvenute definizioni ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289¹⁷ e dell'articolo 5-*quinquies* del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito nella legge 21 febbraio 2003, n. 27¹⁸, la

¹⁷ L'articolo 13 della legge finanziaria per il 2003 dà facoltà a regioni, province e comuni di adottare autonomamente provvedimenti di sanatoria per i tributi di propria competenza. Rientra tra tali tributi la tassa automobilistica regionale, applicata ai ciclomotori, veicoli ed autoscafi diversi da quelli da diporto appartenenti a persone residenti o immatricolati nel territorio di una regione (cfr. art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281). Fino al 31 dicembre 1992, la tassa automobilistica era erariale, nel senso che veniva computata tra le entrate acquisite dallo Stato. A decorrere dal 1° gennaio 1993 l'intera tassa automobilistica è stata attribuita alle regioni a statuto ordinario. Pertanto tutte le violazioni relative alla tassa automobilistica regionale dovuta dal 1° gennaio 1993 rientrano nella disciplina prevista dall'articolo 13 e possono quindi essere oggetto di sanatoria su decisione delle regioni a statuto ordinario. Per quanto concerne le province autonome di Trento e Bolzano, le stesse a decorrere dal 1 gennaio 1999, hanno istituito la tassa automobilistica provinciale, prevedendo la contemporanea cessazione, nel territorio della provincia, della tassa automobilistica erariale. Anche in questo caso tali province possono concedere la sanatoria, in applicazione dell'articolo 13 della legge n. 289 del 2002, per le violazioni relative a tale tassa provinciale dovuta dalla data della sua istituzione. (cfr. sul tema la circolare della Fondazione n. 5 del 13 maggio 2003).

¹⁸ L'articolo 5-*quinquies* del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282 dispone che le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2001, connesse al mancato pagamento della tassa automobilistica erariale (c.d. bollo auto) possano essere definite mediante il pagamento della stessa tassa, senza applicazione di interessi e sanzioni. Qualora sia stata notificata una cartella di pagamento, le medesime violazioni possono essere definite con il pagamento della tassa al concessionario della riscossione. E' comunque escluso il rimborso delle somme pagate in eccedenza entro la stessa data. ...

(segue nota 18)

disposizione in esame prevede il differimento al 31 dicembre 2005 dei termini per procedere ai rimborsi ed ai recuperi delle predette tasse¹⁹, che scadono nel periodo compreso tra il 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del D.L. n. 269/2003) e lo stesso 31 dicembre 2005. Ciò consente all'Amministrazione finanziaria di poter operare un'esatta ricognizione degli effettivi debitori cui notificare gli atti di recupero.

Articolo 38 - Norme di semplificazione in materia di sequestro, fermo, confisca, e alienazione dei veicoli

L'articolo introduce talune disposizioni volte a definire le procedure e gli adempimenti in materia di misure cautelari esercitate sui veicoli.

Articolo 39 - Altre disposizioni in materia di entrate (Commi da 1 a 14)

L'articolo contiene un complesso di interventi in varie materie tutti volti a potenziare le entrate. Esso, in particolare:

- a) disciplina aspetti della liquidazione dell'imposta di consumo;
- b) interviene in materia di riscossione dei crediti vantati da specifici enti pubblici con il coinvolgimento della Agenzia delle Entrate;
- c) dispone la riduzione di trasferimenti dello Stato agli enti di cui al punto precedente;
- d) disciplina la fissazione e la variazione dei prezzi dei prodotti soggetti a monopolio fiscale;
- e) proroga al 31 ottobre 2004 il termine per il collegamento obbligatorio in rete degli apparecchi e dei congegni per il gioco lecito.

I commi dal 6 al 14 hanno ad oggetto interventi nella materia dei giochi e scommesse con lo scopo di contrastare la diffusione del gioco illecito, adeguare le entrate erariali alle potenzialità economiche del comparto, adeguamento della disciplina nazionale a quella comunitaria.

(segue nota 18 da pag. precedente)

Sulla base di quanto indicato in riferimento all'articolo 13 della legge finanziaria 2003 possono fruire di tale definizione agevolata tutti coloro che hanno commesso le citate violazioni:

- fino al 31 dicembre 1992, indipendentemente dalla Regione di iscrizione al P.R.A. dei veicoli;
- fino al 31 dicembre 1998, per le province autonome di Trento e Bolzano;
- entro il 31 dicembre 2001, con riferimento ai veicoli iscritti al P.R.A. nelle regioni a statuto speciale.

19 L'articolo in esame deroga le disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente che prevedono che i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possano essere prorogati. (Cfr. articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, c.d. Statuto del contribuente).

Articolo 39 – Imposta sulle successioni e donazioni (Comma 14-sexies)

Il termine di presentazione della dichiarazione di successione è prolungato da sei a dodici mesi.

Articolo 39 – Riforma del sistema fiscale statale (Comma 14-octies)

I decreti delegati di attuazione dell'imposta sul reddito (IRE) e dell'imposta sul reddito delle società (IRES) dovranno tenere conto anche della riforma del diritto societario attuata con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Articolo 39 – Rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (Comma 14-undecies)

L'articolo 39 dispone nel comma 14-*undecies* la riapertura dei termini previsti dagli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, c.d. legge Finanziaria 2002, per la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili e con destinazione agricola. Prevede, in particolare, il differimento del termine stabilito per la redazione e il giuramento delle perizie e per il versamento delle imposte sostitutive dall'art. 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282²⁰, (16 maggio 2003), alla nuova data del 16 marzo 2004.

Rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non quotate. E' possibile rideeterminare il valore di acquisto di titoli, quote e diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2003 (art. 5 della legge n. 448/2001).

Sono interessati dalla disposizione i seguenti soggetti:

- persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell'esercizio di attività commerciali;
- società semplici e le società ed associazioni ad esse equiparate;
- enti non commerciali;
- soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni.

Sono esclusi, invece, i possessori di partecipazioni relative a imprese commerciali e i soggetti diversi dalle persone fisiche privi di soggettività tributaria, come, per esempio, lo Stato, le regioni, le province, i comuni, i fondi pensione, gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari soggetti a imposta sostitutiva sul risultato di gestione, nonché i fondi d'investimento immobiliare.

²⁰ Così come modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2003, n. 27.

La rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non quotate ha effetto a condizione che il valore rideterminato sia assoggettato ad una imposta sostitutiva pari:

- al 4% per le partecipazioni che - alla data del 1° gennaio 2003 - risultino qualificate;
- al 2% per quelle che, alla medesima data, risultino non qualificate.

Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il 16 marzo 2004, compilando la "sezione Erario" del modello F24, con l'indicazione del codice tributo 8051.

E' possibile rateizzare l'imposta sostitutiva fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 16 marzo 2004, con l'applicazione di interessi pari al 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata successiva alla prima.

Il valore di acquisto delle partecipazioni alla data del 1° gennaio 2003 deve essere determinato in relazione alla frazione del patrimonio netto della società, ente o associazione partecipata, calcolato sulla base di una perizia giurata di stima.

La perizia deve essere riferita all'intero patrimonio sociale e redatta esclusivamente da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili.

Sia la redazione della perizia, sia il relativo giuramento devono essere effettuati entro il termine del 16 marzo 2004.

Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola. E' consentita la rideterminazione del valore di acquisto di terreni edificabili e a destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2003 (art. 7 della legge n. 448/2001). I soggetti interessati sono:

- i proprietari di terreni lottizzati (o, comunque, terreni sui quali sono state costruite opere per renderli edificabili);
- i proprietari di terreni qualificati come edificabili, al momento della vendita, dai piani regolatori generali o da altri strumenti di pianificazione urbanistica;
- i proprietari di terreni agricoli.

Sono esclusi, invece, dall'ambito oggettivo della disposizione i terreni rientranti nei beni posseduti da imprese commerciali.

Il nuovo valore dei terreni alla data del 1° gennaio 2003 deve essere calcolato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili.

La redazione della perizia ed il suo giuramento devono essere eseguiti entro il termine del 16 marzo 2004.

Per accedere all'agevolazione il contribuente deve versare un'imposta sostitutiva pari al 4% del valore rideterminato entro il 16 marzo 2004, mediante il modello F24, con l'indicazione del codice tributo 8052.

L'imposta sostitutiva può essere rateizzata in tre rate annuali di pari importo (16 marzo 2004, 16 marzo 2005 e 16 marzo 2006), delle quali la seconda e la terza sono soggette all'applicazione degli interessi in misura del 3% annuo.

Articolo 40 - Disposizioni antielusive in materia di crediti di imposta

Sono introdotte limitazioni all'attribuzione del credito d'imposta relativamente alle distribuzioni di utili societari. In particolare, è previsto che per le distribuzioni deliberate successivamente al 30 settembre 2003 fino alla chiusura dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2003 il credito d'imposta spetta nella misura del 51,51% ed è utilizzabile dal percipiente esclusivamente ai fini della compensazione di debiti tributari relativi al periodo d'imposta in cui il dividendo concorre alla formazione del reddito complessivo.

Il regime di limitazione del credito di imposta non è applicabile con riferimento alle distribuzioni di utili relativi al periodo d'imposta chiuso antecedentemente al 31 dicembre 2003.

La norma antielusiva è invece applicabile nel caso di distribuzione di utili pur deliberate precedentemente alla data del 30 settembre 2003 qualora sia stata deliberata successivamente alla data del 1° settembre 2003 la chiusura anticipata dell'esercizio sociale.

Sulla materia maggiori informazioni sono state fornite con la circolare della Fondazione Luca Pacioli n. 11 del 2003.

Articolo 41 - Modifica del regime tributario dei titoli obbligazionari

Sono apportate talune modificazione al regime tributario dei titoli obbligazionari. Ai fini degli adempimenti tributari connessi a detti titoli obbligazionari, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari sono state poste nella stessa posizione degli altri intermediari (banche e società di intermediazione mobiliare). E' stato abrogato lo speciale coefficiente di rettifica per la misurazione degli interessi relativi alle obbligazione senza cedola da assoggettare a tassazione ("equalizzatore"), previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 461 del 1997.

Articolo 41-bis - Redditi corrisposti da imprese assicurative non residenti (Commi 1 e 2)

L'articolo 41-*bis* prevede, nei commi 1 e 2, l'assoggettamento ad un'imposta sostitutiva con aliquota del 12,50% dei redditi:

- compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
- derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;

corrisposti da imprese assicurative non residenti a soggetti residenti nel territorio dello Stato dal 1° gennaio 2004.

Tale imposta sostitutiva può essere applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi, ovvero da un rappresentante fiscale, che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme.

Il percipiente è tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati ed informazioni.

Nel caso in cui i redditi siano percepiti direttamente all'estero si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16-*bis* del T.U.I.R., che prevedono l'assoggettamento ad imposizione sostitutiva, con l'applicazione di un'aliquota pari a quella prevista per le obbligazioni, relativa al tipo di reddito di capitale a cui corrisponde quello di provenienza estera.

Articolo 41-bis - Imposta 0,20% delle riserve matematiche dovuta da imprese assicurative non residenti (Comma 3)

L'imposta pari allo 0,20% delle riserve matematiche²¹ dei rami vita iscritte nel bilancio d'esercizio dovuta dalle società e gli enti che esercitano attività assicurativa²² si applica, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004, anche alle imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi. L'imposta è commisurata al solo ammontare delle riserve matematiche relative ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia.

Articolo 41-bis - Adempimenti IVA per il settore delle telecomunicazioni (Comma 4)

L'articolo 41-*bis* apporta alcune modificazioni agli adempimenti formali richiesti dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto relativamente alle operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni.

²¹ La riserva matematica è la principale riserva tecnica nelle assicurazioni sulla vita. Rappresenta il debito che l'impresa di assicurazione ha maturato nei confronti dei suoi assicurati. Essa è costituita dall'accantonamento di una quota dei premi di tariffa pagati dal contraente.

²² Cfr. art. 1, commi 2 e 2-ter, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209

Articolo 41-bis – Regime sanzionatorio per indebita fruizione dell'agevolazione "prima casa" (Comma 5)

E' chiarita la natura di sanzione delle somme aggiuntive dovute dal contribuente nel caso di indebita fruizione dell'aliquota agevolata Iva del 4% nelle cessioni di abitazione costituenti prima casa e loro pertinenze (dichiarazione mendace o decadenza dell'agevolazione a causa del trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con l'agevolazione "prima casa" prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto).

In sostanza, l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30% della differenza medesima.

Articolo 41-bis – Fondi comuni di investimento immobiliare (Commi da 7 a 13)

E' eliminato, con effetto dal 1° gennaio 2004, il prelievo annuale da parte della società di gestione sull'ammontare del valore netto contabile comune di investimento di un ammontare pari all'1% a titolo di imposta sostitutiva (commi 2 e 3 dell'articolo 6 del D.L. 25 settembre 2001, n. 351).

E' sostituito l'art. 7 dello stesso D.L. 25 settembre 2001, n. 351, concernente il regime tributario dei partecipanti ai fondi comuni d'investimento. Si prevede ora l'applicazione da parte della società di gestione del risparmio di una ritenuta del 12,50% sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d'investimento immobiliare. Tale ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi percepiti da soggetti residenti riferibili a ciascuna quota risultanti dai rendiconti periodici distribuiti in costanza di partecipazione nonché sulla differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il costo di sottoscrizione o acquisto.

La stessa ritenuta è applicata a titolo d'acconto nei confronti di:

- a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale;
- b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate;
- c) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione;
- d) gli enti commerciali pubblici e privati;
- e) le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti non residenti nel territorio dello Stato.

E' invece applicata a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi da imposta sul reddito delle società.

La ritenuta non opera sui proventi percepiti dalle forme di previdenza complementare e dagli organismi d'investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia.

Queste nuove disposizioni avranno effetto per i proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2004 sempre che siano riferiti a periodi di attività dei fondi che hanno inizio successivamente al 31 dicembre 2003.

Per i proventi di ogni tipo percepiti o iscritti in bilancio e riferiti a periodi di attività dei fondi chiusi fino al 31 dicembre 2003 continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni dell'articolo 7 del D.L. 25 settembre 2001, n. 351.

FONDAZIONE LUCA PACIOLI